

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro degli affari esteri

(DINI)

di concerto col Ministro dell'interno

(NAPOLITANO)

col Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica

(CIAMPI)

col Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato

(BERSANI)

col Ministro del commercio con l'estero

(FANTOZZI)

e col Ministro per le politiche agricole

(PINTO)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 18 MAGGIO 1998

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione economica, industriale e tecnica tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica d'Estonia, fatto a Roma il 20 marzo 1997

INDICE

Relazione	Pag.	3
Disegno di legge	»	4
Testo dell'Accordo (<i>in lingua italiana</i>)	»	5
Testo dell'Accordo (<i>in lingua inglese</i>)	»	9

ONOREVOLI SENATORI. - Concluso a seguito del forte interesse dei settori produttivi italiani per nuovi e intensificati rapporti con la promettente economia estone, ormai definitivamente orientata verso un sistema di libero mercato e con buone prospettive di sensibile sviluppo, l'Accordo in esame mira a creare un quadro giuridico di riferimento atto a favorire un concreto, ulteriore rafforzamento della collaborazione economica tra i due Paesi, a livello di imprese ed organizzazioni (articolo 1), in particolare nel settore dei servizi e della cooperazione sui mercati terzi.

L'Accordo delinea alcuni settori di reciproco interesse verso cui dirigere i comuni sforzi di sviluppo, come il settore agro-alimentare, della pesca, tessile, della concia, cartaria, chimica (articolo 4), e sottolinea l'opportunità di dare adeguato impulso alla creazione di *joint-ventures* e di altre forme di attività economiche congiunte, così come alle attività di formazione del personale e allo scambio di brevetti, licenze, *know-how* (articolo 5).

È infine prevista l'istituzione di uno o più gruppi di lavoro operativi, composti da rappresentanti delle due Parti, allo scopo di garantire il corretto funzionamento dell'Accordo e lo sviluppo della cooperazione bilaterale (articolo 8).

L'Accordo non incide, modificandoli, su leggi o regolamenti vigenti, nè comporta, oltre all'autorizzazione parlamentare alla ratifica e all'ordine di esecuzione, norme di adeguamento all'ordinamento interno.

Data la modesta entità degli oneri che potrebbero derivare dall'applicazione dell'articolo 8 dell'Accordo (risultando da spese per missioni di un ridotto numero di funzionari da effettuarsi una volta ogni biennio), detti oneri potranno rientrare negli ordinari stanziamenti di bilancio; le fattispecie previste all'articolo 5, invece, riguardano eventuali attività che potranno essere intraprese da ditte ed imprese delle Parti e che verranno solo facilitate e non finanziate dallo Stato.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo di cooperazione economica, industriale e tecnica tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica d'Estonia, fatto a Roma il 20 marzo 1997.

Art. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 11 dell'Accordo stesso.

Art. 3.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

